

Diritto annuale 2023: differimento dei termini di versamenti per i soggetti interessati dagli ISA

Si comunica che il [Decreto-legge n. 51 del 10/05/2023](#) convertito con modifiche nella legge n. 87 del 03/07/2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 05 luglio 2023, ha previsto, all'art. 4 ai commi 3-sexies e 3-septies, la proroga dei versamenti per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga, indicata nel 20/07/2023, senza alcuna maggiorazione, riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva con scadenza 30/06/2023, dei contribuenti che svolgono attività interessate dagli indici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9 bis della Legge 21 giugno 2017 n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto ministeriale di approvazione (pari ad euro 5.164.569), a prescindere dalla reale applicazione. Tale disposizione si applica (a condizione che l'attività svolta sia comunque soggetta a ISA) anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito con modificazione nella Legge 15/07/2011, n. 111; applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23/12/2014, n. 190; partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Per i soggetti che ne hanno diritto, in deroga a quanto disposto dall'art. 17 comma 2 DPR n. 435/2001, è possibile effettuare il versamento entro il **31/07/2023** (il 30 luglio cade di domenica), maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40% di interesse corrispettivo. La maggiorazione dello 0,40% sarà, pertanto, da applicare solo il 31/07/2023, nei giorni che precedono dovrà essere calcolata per ciascun giorno trascorso dal termine prorogato (ossia dal 21/07/2023) sino a quello in cui viene eseguito il versamento, in ragione di 1/11 dell'intero importo dell'interesse corrispettivo (importo giornaliero) moltiplicato il numero dei giorni. In caso contrario è possibile avvalersi del [ravvedimento operoso](#) che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2023, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% oppure avvalersi del [ravvedimento operoso](#) che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.